C. 4768 Governo

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Emendamento 69.18 del Governo

5

15 dicembre 2017

Dopo il comma 457, inserire i seguenti:

"457-*bis*. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni annui nel 2018 e nel 2019; in termini di indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli effetti positivi di cui al comma 457. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

457-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49.

1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sotto indicate entrate tributarie erariali:

a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina ed i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella regione per uso autotrazione;

b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella regione;

c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella regione;

d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'imposta sul valore aggiunto applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale maturato nell'ambito del territorio regionale, comunque denominato, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c), dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti, delle entrate correlate alle accise, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, delle entrate derivanti dai giochi, delle tasse automobilistiche, dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale."

2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite.";

b) all'articolo 51, è aggiunto, alla fine, il seguente comma:

"Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso, sono attribuiti alla Regione".

457-*quater*. Con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia sono definiti i criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione.

69.18 %.

457-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, nel testo precedente alle modificazioni apportate dal comma 457-*ter*, continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione statutaria di cui al comma 457-*quater* e dei relativi provvedimenti attuativi. Successivamente a tale data è rideterminata la compartecipazione ai tributi erariali secondo l'articolo 49 dello Statuto, come modificato dal comma 457-*ter* e sono operati i conseguenti conguagli.

457-*sexies*. La Regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di cui al comma 457-*quinquies*, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come modificato dal comma 457-*ter* e in ogni caso entro l'esercizio 2018.

457-*septies*. Le disposizioni di cui al comma 457-*ter* sono approvate ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

457-*octies*. Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ad essa è versato il relativo gettito. La Regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, ivi compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano a trovare applicazione la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla Regione.

457-*novies*. All'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2018 l'abrogazione di cui al presente comma opera anche nei confronti dei comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia". Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sul fondo di cui all'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 sono ridotte per l'importo di euro 74.219.629 a decorrere dal 2018.

457-*decies*. All'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2018 il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia". Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 1 agosto 2003, n. 206 sono ridotte per l'importo di euro 93.035 a decorrere dal 2018.

457-*undecies*. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2018 il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia". Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i rimborsi di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ridotte per l'importo di euro 1.808.190 a decorrere dal 2018.

69.18 %.

457-*duodecies*. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di bilancio iscritti sui capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie per l'attuazione del federalismo amministrativo) di cui al programma "Federalismo amministrativo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfettario già destinato al pagamento delle commissioni spettanti ad Artigiancassa S.p.A. e a MedioCredito Centrale S.p.A. per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401,00 sul capitolo 7547 e di euro 4.230,00 sul capitolo 2856.

457-*terdecies*. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015" sono aggiunte le seguenti: "2016 e 2017".

Il Governo
Enrico Rossi

Relazione tecnica

Il comma 457-bis è finalizzato a preordinare le risorse nel bilancio dello Stato necessarie per consentire l'attuazione dell'articolo 2, comma 5, dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in relazione al contributo a carico della Regione per le annualità 2018 e 2019.. Lo stesso comporta la riduzione della misura del contributo all'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, commi 152 e 153, della legge n. 220 del 2010 e del relativo versamento al bilancio dello Stato da parte della Regione nel limite di 120 milioni di euro annui a seguito dell' Accordo di revisione del Protocollo di intesa del 29 ottobre 2010 per gli anni 2018 e 2019.

Alla copertura finanziaria degli oneri pari a 120 milioni annui, per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in termini di SNF, e mediante il passaggio al pareggio da parte della Regione in termini di IN.

In particolare, i dati forniti dalla Regione circa le simulazioni del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9, della legge n. 243 del 2012, riferite agli anni dal 2018 al 2020, rilevate nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno, evidenziano una contrazione della capacità di spesa, pari al saldo negativo risultante dalla differenza tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, di -121 milioni per l'anno 2018, -120 milioni per l'anno 2019 e -134 milioni per l'anno 2020.

69.18%.

Tali informazioni, trasmesse dalla Regione successivamente alla presentazione del disegno di legge in esame, non erano disponibili in occasione della predisposizione della relazione tecnica dei commi 457 e 458, che pertanto non considerano tali effetti positivi.

I commi da 457-ter a 457-terdecies modificano, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le modalità di determinazione e attribuzione della compartecipazione ai tributi erariali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il comma 457-ter, lettera a), sostituisce integralmente l'articolo 49 della legge costituzionale n. 1 del 1963 recante lo Statuto speciale della stessa Regione, prevedendo: (i) la variazione degli attuali decimi di compartecipazione; (ii) l'estensione della compartecipazione regionale a tutte le entrate tributarie erariali, fatta eccezione per alcune tipologie di accise e altre entrate tributarie indicate nella lettera e); (iii) la modifica della modalità di attribuzione della compartecipazione, stabilendo altresì che la stessa avvenga sulla base delle entrate tributarie **maturate** nell'ambito del territorio regionale.

Si prevede in ogni caso che per i tributi erariali per i quali non sia individuabile un criterio di attribuzione della compartecipazione con il c.d. metodo del "maturato", occorre far riferimento al gettito riscosso nel territorio della Regione.

A legislazione vigente, sono attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia le entrate "**riscosse**" nel territorio regionale per i soli tributi indicati dall'articolo 49 dello Statuto, nelle seguenti misure:

1) 6 decimi del gettito dell'IRPEF e delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600/1973;
2) 4,5 decimi del gettito dell'IRES;
3) 9,1 decimi del gettito dell'IVA, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati;
4) 9 decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica (accisa), consumata nella regione;
5) 9,19 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi, immessi in consumo nella Regione;
6) 29,75% del gettito dell'accisa sulle benzine e il 30,34% del gettito dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione, consumati nel territorio regionale.

Con riferimento alle modifiche normative in esame si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda la lettera a) del nuovo testo dell'articolo 49, relativa alla compartecipazione al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975 decimi) e al gettito dell'accisa sul gasolio (3,034 decimi) consumati nella regione per uso autotrazione, non si rilevano differenze rispetto sia alle attuali modalità di determinazione della compartecipazione regionale, sia alla misura della compartecipazione.

Alle lettere b) e c) si prevede che la compartecipazione al gettito dell'imposta sull'energia elettrica consumata nella regione e dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione si riduca rispettivamente da 9 decimi e 9,19 decimi a 5,91 decimi.

Alle lettere d) ed e) si stabilisce che alla Regione Friuli Venezia Giulia siano attribuiti i 5,91 decimi del gettito derivante da qualsiasi altro tributo erariale maturato nel territorio regionale, comunque

69.18 %.

denominato, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle importazioni, delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c), delle altre imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi, delle entrate correlate alle accise, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, delle entrate tributarie derivanti dai giochi, delle tasse automobilistiche nonché dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione.

Per l'IVA viene precisato che la compartecipazione va calcolata tenendo conto dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT.

Inoltre viene precisato che per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.

Si rileva, quindi, un aumento dei tributi compartecipati a fronte di una sostanziale riduzione dei decimi, fatta eccezione per l'IRES.

Con riferimento agli effetti finanziari si evidenzia preliminarmente che la presente valutazione non tiene conto della compartecipazione al gettito derivante dalle accise su benzina e gasolio per la quale, come detto, non si hanno variazioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

L'importo annuo della compartecipazione alle entrate erariali da attribuire alla Regione a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2018, al netto delle entrate di cui alla lettera a), è stimato in circa 4.477 milioni di euro.

L'importo include sia le entrate attualmente attribuite per il tramite della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate, sia le entrate riscosse direttamente dalla Regione (fonte Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato). Per determinare tale importo sono stati utilizzati i dati relativi alla compartecipazione relativa all'anno 2016 (per i soli tributi attualmente indicati dall'articolo 49) opportunamente estrapolati al 2018 tenendo conto degli attuali tendenziali di bilancio.

Per quanto riguarda invece la stima della compartecipazione dei tributi **maturati** nel territorio regionale (lettere d) ed e)), a decorrere dall'anno 2018, si evidenzia che sono stati utilizzati i criteri metodologici attualmente in vigore per le altre Autonomie speciali per le quali già è applicato il criterio del "maturato".

In particolare, utilizzando tali criteri è stato determinato il gettito relativo ai principali tributi come IRPEF, IRES, IVA con esclusione dalla quota di gettito relativa alle importazioni, ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi, imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta su RC auto, imposte sulle riserve matematiche.

Per **tutte** le altre entrate tributarie, fatta ovviamente eccezione per quelle escluse secondo quanto previsto dalla lettera e), si ritiene che, in analogia a quanto previsto per le altre Autonomie, l'attribuzione della spettanza avvenga sulla base del gettito riscosso nella Regione. Si fa riferimento, in modo particolare, alle imposte indirette diverse dall'IVA, come le imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo e l'imposta sulle successioni e donazioni.

Per ciò che riguarda le accise relative all'energia elettrica e ai tabacchi (lettere b) e c)), ad eccezione della variazione dei decimi, sentita la competente Agenzia delle Dogane non si rilevano differenze rispetto alle attuali modalità di calcolo della compartecipazione.

69.18 %.

Nella seguente tabella si riporta la stima di un decimo delle compartecipazione regionale per l'anno 2018, effettuata con le modalità previste dalla proposta in esame:

Stima un decimo entrate tributarie riferito al territorio Friuli

Accise lett.b-c	20,6
Entrate tributarie lett. d-e "Maturato"	700,9
Altre entrate tributarie lett. e	50,9
Totale stima un decimo	**772,4**

milioni di euro

Pertanto con l'attribuzione su base annua di una compartecipazione di 5,91 decimi si stima un importo su base annua di circa **4.565 milioni di euro** con un conseguente maggiore onere per lo Stato, rispetto alla stima dell'attuale compartecipazione, di circa 88 milioni di euro su base annua.

Tale onere trova compensazione con l'abrogazione dei contributi attualmente erogati alla Regione Friuli Venezia Giulia e indicati nei commi da 457-novies a 457-terdecies delle disposizioni di copertura per un importo pari a 88,17 milioni di euro.

La lettera b) del comma 457-ter, che modifica l'articolo 51 dello Statuto, in virtù della Legge Costituzionale n. 1 del 28 luglio 2016 che ha abrogato le Province della Regione Friuli Venezia Giulia, prevede che qualora lo Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso, siano attribuiti alla Regione stessa. A tale proposta normativa **non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

Il comma 457-quater rinvia ad apposite norme di attuazione la definizione dei di determinazione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto riferiti al territorio regionale e le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione. A tale proposta normativa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Il comma 457-quinquies prevede che il precedente sistema di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali continui ad applicarsi fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di compartecipazione introdotto dal presente articolato con una successiva operazione di conguaglio. Pertanto, trattandosi di alcune previsioni di carattere transitorio e procedurale, **non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

I commi 457-sexies e 457-septies **non comportano effetti finanziari.**

Il comma 457-octies stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sempre con riferimento all'abrogazione delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, vengano attribuiti alla Regione le competenze e il relativo gettito derivanti dal tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504 e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Al riguardo, **non si ascrivono effetti finanziari.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 DIC. 2017

69.181.